

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Novembre 2012

Approfondimento su: Modello EAS tardivo: da presentare entro il 31 dicembre.

Giov. 15

Iva

Fattura differita

Scade oggi il termine per l'emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Ven. 16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti : Versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Enpals Versamento

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Ven. 30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Ven. 30

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

MODELLO EAS TARDIVO: DA PRESENTARE ENTRO IL 31 DICEMBRE

È sanabile entro il 31 dicembre 2012 l'omessa (o tardiva) comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 148 del TUIR e dell'articolo 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente. La circolare n. [38/2012](#) ha, infatti, precisato che in sede di prima applicazione della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1 del DL 16/2012 convertito, il termine per presentare il modello EAS è fissato al 31 dicembre. Con riferimento alla remissione in bonis, si ricorda che l'articolo 2 comma 1 del DL 16/2012 ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo. Al fine di accedere al "ravvedimento" dell'omessa comunicazione è necessario che il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di riferimento per accedere al beneficio; tali requisiti devono essere posseduti, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 38/2012, alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione. La violazione non deve, però, essere stata constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o qualunque altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza. La citata disposizione riguarda, secondo quanto precisato dalla Relazione illustrativa, anche il regime fiscale di favore subordinato alla presentazione del modello "EAS". Pertanto, i contribuenti, in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme, che non hanno però ottemperato all'invio del modello "EAS" nei termini previsti, possono evitare la decadenza dal regime speciale presentando, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, la relativa comunicazione. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 28 settembre 2012 n. 38, ha chiarito che, con la locuzione "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile", deve intendersi la prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, non avendo rilievo il periodo di "tolleranza" di 90 giorni previsto dall'articolo 2 comma 7 del DPR 322/98. La citata circolare precisa altresì che, in sede di prima applicazione della norma, in considerazione dell'incertezza interpretativa in merito all'individuazione del dies ad quem entro il

quale sanare l'adempimento omesso, il termine è fissato al 31 dicembre 2012. Pertanto, con riferimento al modello "EAS", considerando un ente costituitosi a gennaio 2012, per il quale non sia stato inviato il modello "EAS" entro il termine dei 60 giorni, lo stesso potrà fruire dei benefici fiscali presentando la comunicazione entro il 31 dicembre 2012, non essendo rilevante in sede di prima applicazione il termine di presentazione del modello UNICO successivo all'omissione (1° ottobre 2012). A regime, invece, al fine di beneficiare dell'istituto della remissione in bonis, gli enti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine dei 60 giorni dalla costituzione potranno comunque usufruire dei benefici fiscali inviando il modello "EAS" entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo all'omissione. In altri termini, gli enti che si costituiscono nel 2013 potranno inviare il modello "EAS": -entro 60 giorni dalla costituzione;- ovvero, qualora non sia stato rispettato il suddetto termine, entro il 30 settembre 2013, con il versamento della relativa sanzione (ferme restando le altre condizioni previste per fruire della remissione in bonis). Si ricorda infine che, contestualmente alla presentazione "tardiva" del modello EAS, occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l'importo minimo previsto dall'articolo 11 comma 1 del DLgs. 471/97. La sanzione deve essere versata tramite il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 indicando il codice tributo "8114" (istituito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 11 maggio 2012 n. 46), ma senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 38/2012 (paragrafo 1.2), ha altresì precisato che la sanzione non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, dal momento che la sanzione rappresenta l'onere da assolvere per il riconoscimento dei benefici concessi dalla norma.